

S T A T U T O
della società consortile a responsabilità limitata denominata
"A G R O R I N A S C E s.c.r.l."
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E
LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
Società Consortile a Responsabilità limitata"

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

Ai sensi del D. Lgs n° 267/2000, è costituita una società a responsabilità limitata con scopo consortile a capitale interamente pubblico, denominata:

A G R O R I N A S C E
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E
LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
società consortile a responsabilità limitata"

in sigla:_____ "AGRORINASCE S.c.r.l."

ARTICOLO 2
SEDE

La società ha sede legale in SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE).
Essa ha facoltà di istituire altrove, e di sopprimere, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e recapiti, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3
DURATA

La durata della società è stabilita dalla data della sua costituzione, fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31 dicembre 2030) salvo proroga od anticipato scioglimento, ritualmente deliberati.

ARTICOLO 4
OGGETTO e SCOPO CONSORTILE

I Comuni , nell'ambito delle rispettive competenze, ed al fine di coordinare l'azione di riscatto sociale che intendono perseguire, si sono determinati a costituire fra loro la presente società consortile a responsabilità limitata, che si prefigge lo scopo di intraprendere iniziative concrete atte al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni, attraverso la realizzazione di progetti tesi al recupero giovanile, a migliorare la qualità della vita ed a sanare il degrado ambientale, interrompendo il circolo vizioso esistente fra disoccupazione e criminalità, nell'ottica di conseguire uno sviluppo sostenibile.

Essa persegue, altresì, la finalità di promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione dell'attività e dei servizi dei

Comuni consorziati mediante la creazione di un'organizzazione comune atta a coordinare e disciplinare i rispettivi indirizzi gestionali, e tesa ad ottimizzare i risultati evitando i possibili effetti dispersivi di azioni individuali.

All'uopo essa si propone di:

=a= attuare iniziative, interventi, progetti ed azioni che abbiano il principale scopo di diffondere la cultura della legalità in tutto il territorio, come convegni, corsi di formazione, protocolli di legalità con le amministrazioni comunali socie, recupero ad uso sociale e/o produttivo e gestione di beni confiscati alla camorra, videosorveglianza di aree sensibili concordate con Amministrazioni comunali socie e quant'altro in materia.

=b= contribuire a circoscrivere il problema del cd. "lavoro nero", prestando assistenza alle aziende sommerse, onde incoraggiarle ad operare nella trasparenza e nella legalità;

=c= promuovere la riqualificazione urbana e ambientale del territorio anche attraverso iniziative per la produzione e distribuzione di energia a scarso impatto ambientale e/o per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita di imprese e cittadini e rilanciando, nel contempo, l'immagine del territorio;

=d= istituire corsi di formazione mirati per la diffusione della cultura della legalità e per favorire lo sviluppo socio economico del territorio, attraverso i quali recuperare alla legalità la maggior parte dei minori "a rischio";

=e= ridurre il tasso di dispersione scolastica, creando uno stabile contatto con i genitori, finalizzato ad accentuare la propensione allo scambio culturale e lo spirito di aggregazione sociale, inteso come strumento primario di lotta contro la cultura della violenza;

=f= promuovere, costruire, gestire centri aggregativi, quali: centri sportivi polivalenti, centri sociali con biblioteca, cineteca, spazio per teatro - musica, ludoteca per bambini, dotati di collegamento multimediale via Internet sia per l'accesso ad informazioni che a banche dati di utilità sociale;

=g= collaborare con gli istituti scolastici favorendo un più adeguato standard qualitativo delle strutture esistenti anche attraverso la fornitura di beni mobili, attrezzature e laboratori didattici;

=h= interagire con le organizzazioni umanitarie e di volontariato, al fine di sostenere moralmente e materialmente le famiglie più disagiate;

=i= promuovere ed incoraggiare la spinta all'associazionismo non lucrativo di utilità sociale (ONLUS);

=l= promuovere, costruire e istituire centri di studio e di monitoraggio dei fenomeni di criminalità, od associarsi ad iniziative già operanti in questo settore;

=m= avviare i cittadini ad una cultura di autonomia lavorativa, anche sostenendo iniziative atte a determinare le condizioni per il proliferare di piccole imprese, nei settori produttivi e nel settore

dell'artigianato; creare, all'uopo, aree attrezzate per le imprese, recuperando, nel contempo, quelle dismesse;

=n= amministrare, gestire le aree attrezzate per le imprese, comunque denominate, promuovendo servizi per le imprese insediate e fungere da stazione appaltante per le attività di manutenzione ordinaria, di custodia e di sicurezza, inclusa la videosorveglianza delle aree;

=o= avviare iniziative di imprenditoria giovanile, anche attraverso l'istituzione di un centro di informazione, formazione e assistenza all'imprenditorialità;

=p= migliorare le condizioni di accesso al credito per artigiani e piccole e medie imprese;

=q= favorire l'organizzazione di iniziative culturali a respiro nazionale, anche al fine di creare i presupposti per affrancare l'ambito territoriale interessato, dall'immagine negativa causata dalla diffusa tendenza ad attribuire alla generalità dei cittadini comportamenti ai margini della legalità. A tal fine la società potrà promuovere ed attuare iniziative editoriali di qualunque genere;

=r= prestare servizi di assistenza ad investitori od Enti interessati a realizzare iniziative nell'area. A tal fine essa effettuerà:

- analisi della situazione esistente nei territori dei Comuni soci, dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine, anche sulla base dei progetti e dei piani degli operatori presenti nel territorio stesso, nonché successivamente, di quelli intenzionati ad insediarsi nell'immediato;
- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerata in un contesto nazionale ed internazionale;
- studio e realizzazione di un piano di promozione del progetto di rilancio, con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali ed internazionali, in iniziative del territorio. In particolare la società opererà per:
 - = individuare, a livello territoriale e settoriale, programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;
 - = individuare e valutare le iniziative imprenditoriali attivabili nell'area dei Comuni soci;
 - = predisporre la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per i progetti di cui al punto precedente;
 - = orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;
 - = promuovere, od eventualmente gestire, anche attraverso società all'uopo individuate, il riutilizzo degli immobili e degli impianti di produzione dismessi che insistono sull'area, per la loro riconversione;
 - = individuare, nell'ambito dei progetti attuati e degli strumenti già attivati, la consistenza e le tipologie della forza-lavoro esistente nella zona e di quella eccedente per dismissioni di attività, individuando le possibilità di

occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberanti, indicando i possibili strumenti di gestione attiva del personale, offerti dalla legislazione vigente.

La società consortile potrà, inoltre:

== acquistare e/o prendere in affitto macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quant'altro sia funzionale o strumentale all'attività consortile;

== partecipare a gare d'appalto, stipulando i relativi contratti;

== gestire centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune, con specifico riferimento ai servizi tecnici strumentali all'attuazione del sottoprogramma operativo di cui innanzi;

== acquistare, vendere, permutare, concedere o prendere in locazione mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;

== stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto degli stessi servizi e/o strutture, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio;

== acquisire partecipazioni o cointeressenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

== compiere tutte le operazioni contrattuali anche di natura immobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, compreso l'accesso a fonti di finanziamento agevolato, sia regionali, che statali e comunitarie.

ARTICOLO 5

RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATAORI

I Comuni consorziati trovano la massima espressione rappresentativa nell'organo assembleare.

L'immedesimazione dei rappresentanti degli Enti con l'organo sovrano della società sintetizza, pertanto, in maniera esaustiva ogni esigenza di raccordo di quest'ultima con gli Enti fondatori, che ne esprimono la volontà collegiale.

Al fine di una corretta informativa circa gli sviluppi e l'esito dell'azione congiunta, inoltre, l'organo esecutivo della società dovrà redigere una relazione semestrale da sottoporre al vaglio dell'assemblea, e da comunicare, altresì, ai Comuni.

I comuni aderenti, a loro volta, sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consiglio di amministrazione le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con l'attività sociale.

TITOLO SECONDO CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6

CAPITALE

Il capitale sociale è statutariamente fissato in Euro

centoventimila/00 (Euro 120.000,00).)
Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

ARTICOLO 7

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

T I T O L O T E R Z O S O C I

ARTICOLO 8

OBBLIGHI

Ciascun socio è tenuto a:

- effettuare il versamento dei contributi previsti dall' articolo 2615 ter del codice civile, su formale deliberazione dell'organo amministrativo, ed in proporzione delle rispettive quote di partecipazione;
- mantenere la massima riservatezza sulle cognizioni acquisite grazie alla partecipazione alla società che non siano di pubblico dominio, con particolare riferimento ai procedimenti tecnologici;
- rispettare il presente statuto, nonchè il Regolamento.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi. Pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e di tutti i diritti alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla

data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 12.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte

della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dei soci .

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- Enti pubblici, prioritariamente Regione Campania, Provincia di Caserta;
- Enti locali;
- Camera di Commercio di Caserta.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con le maggioranze di cui al successivo articolo 19.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere motivata.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto

il nominativo dell'acquirente proposto dall'assemblea dei soci; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica la disciplina sopra prevista.

ARTICOLO 10

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- j. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi tre anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per

le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 c.c. può aver luogo:

a) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci eserciti un'attività concorrente a mezzo di soggetti interposti;

b) grave inosservanza delle delibere legittimamente assunte dagli organi sociali;

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 12.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.

ARTICOLO 12

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 10, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver

riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente, fermo quanto previsto al precedente articolo 11 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

TITOLO QUARTO

C A P O I

ARTICOLO 13

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

ARTICOLO 14
DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 15

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 16, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 16 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16
ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è composta dai sindaci o dai commissari dei Comuni aderenti al consorzio.

Il sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore o ad un consigliere.

La delega e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea.

Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica rivestita nell'ente rappresentato.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ordinaria e tre giorni per quelle straordinaria, con lettera raccomandata, telegramma o fax, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione / su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Sindaco di S. Cipriano d'Aversa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed

accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 18

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e *dal segretario se nominato* o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 17. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 19

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento della società peraltro possono essere deliberati soltanto con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti (4/5) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di gradimento dei soci espresso per l'ingresso di nuovi enti come previsto dall'articolo 9, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

ARTICOLO 20 AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

ARTICOLO 21 DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 22

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di due amministratori e comunque nei casi di legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 23

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione, può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 24

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 25

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al

momento della nomina.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 26

ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ARTICOLO 27

COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ARTICOLO 28

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

ARTICOLO 29

CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 30

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - *bis* c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente

articolo 22 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 31

REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO QUINTO

FONDO CONSORTILE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 32

FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile, oltre che dal capitale sociale, è costituito:

- dai contributi versati ex art. 2615 ter c.c.;
- dai beni e dalle attrezzature acquistati dalla società;
- dalle altre somme di pertinenza della società che vengano a ciò destinate dall'assemblea sociale.

Per tutta la durata della società, i soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile.

Le somme versate dai soci alla società si intendono comunque infruttifere di interessi.

ARTICOLO 33

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono ogni trentuno dicembre.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini di legge, alla compilazione del bilancio.

ARTICOLO 34

BILANCIO

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata nei tempi di legge.

ARTICOLO 35

UTILI

Fermo restando che la società consortile non ha scopo di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- == una somma pari al cinque per cento (5%) a riserva legale;
- == la restante parte potrà essere destinata, in base a quanto deliberato dall'assemblea, al Fondo Consortile, o a riserva straordinaria, ovvero essere stornata ai soci in proporzione all'eventuale contributo versato nel corrispondente esercizio di gestione.

TITOLO SESTO

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 37

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle che abbiano ad oggetto il pagamento di somme dovute dai soci nei confronti della società, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Caserta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 38

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

“Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Caserta dalla Direzione delle Entrate di Caserta, prot.n.76374 in data 3.11.2000”.

“La sottoscritta Dott.ssa Arianna Vinciguerra, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.